

CONCORSO

MASE

50 FUNZIONARI
AMMINISTRATIVI

14

Competenze economico-contabili
(Cod. ECO/MASE)

MANUALE di TEORIA e QUIZ
PER LE PROVE SCRITTA E ORALE

Il relativo meccanismo di costituzione è stato oggetto di modifica, a decorrere dal 1° aprile 2017, con un abbassamento delle soglie per l'applicazione del Compromesso.

La nuova regola sulla maggioranza qualificata introdotta dal Trattato di Lisbona è diventata obbligatoria in via definitiva **dal 1° aprile 2017**: è venuto meno il regime transitorio (ai sensi del Protocollo n. 36, articolo 3) che prevedeva – fino al 31 marzo 2017 – la facoltà per ciascun componente del Consiglio di richiedere l'applicazione del sistema corrispondente a quello delineato nel Trattato di Nizza (che ha operato fino al 1° novembre 2014), basato anche sul raggiungimento di una soglia minima di voti ponderati.

5. La Commissione europea.

► 5.1. Composizione.



Art. 17 TUE _Memorizza che i membri della Commissione sono scelti in base alla competenza generale e all'impegno europeo. Inoltre, i commissari devono offrire garanzie di indipendenza



Art. 243 TFUE _Memorizza che il Consiglio fissa stipendi, indennità e pensioni del Presidente del Consiglio europeo, del Presidente della Commissione e dell'Alto rappresentante

A differenza del Consiglio europeo e del Consiglio, la Commissione è un **organo di individui**: i suoi componenti, infatti, non rappresentano gli interessi degli Stati membri di provenienza, bensì agiscono nell'interesse esclusivo dell'Unione.

In tale ottica, i membri della Commissione devono soddisfare **requisiti di indipendenza e di professionalità**:

- in sede di **nomina**, essendo “... *scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza*” (art. 17, par. 3, TUE);
- durante lo **svolgimento delle funzioni**, essendo previsto un regime di incompatibilità (“*i membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno*” ex art. 245 TFUE), nonché la neutralità dei componenti rispetto agli Stati di appartenenza e alle altre istituzioni dell'Unione (“*la Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza ... i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo*” ex art. 17, par. 3, TUE; “*gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti*” ex art. 245 TFUE);
- la regola di cui al citato art. 17, par. 3, TUE non vale per uno dei suoi membri, in particolare l'Alto Rappresentante dell'Unione, che ricopre la carica di vicepresidente. Questi è, infatti, assegnatario di funzioni peculiari e agisce in veste di mandatario del Consiglio.

La composizione dell'istituzione è stata oggetto di modifiche in considerazione del progressivo allargamento delle Comunità (e poi dell'Unione) a nuovi Stati membri.

Il Trattato di Lisbona, confermando l'impostazione accolta dal Trattato di Nizza, condivide l'esigenza di ridurre il numero dei componenti della Commissione rispetto al numero degli Stati membri. In particolare, stabilisce un sistema articolato di turnazione basato su criterio di rotazione paritaria tra gli Stati, con decorrenza dal **1° novembre 2014** (art. 17, par. 5, TUE). Il ridimensionamento del numero dei componenti della Commissione viene inteso come:

- strumento di snellimento dell'attività dell'istituzione;
- misura coerente al carattere indipendente dell'organo, attesa l'assenza di qualsivoglia collegamento con gli interessi facenti capo ai singoli Stati membri.

Tali considerazioni non sono state condivise da alcuni Stati membri, preoccupati dell'eventualità di non partecipare, attraverso un proprio cittadino, alla composizione dell'istituzione.

Il Consiglio europeo – facendo seguito ad una dichiarazione di impegno pronunciata nel corso delle procedure di ratifica del Trattato di Lisbona – ha quindi confermato il criterio di partecipazione integrale e paritaria degli Stati, stabilendo con decisione n. 2013/272 che “*la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la*

politica di sicurezza, pari al numero degli Stati membri”.

► 5.2. Nomina.

La nomina dei componenti della Commissione (art. 17, par. 7, TUE) si articola in un procedimento complesso, segnato da tre momenti essenziali:

- 1) la nomina del Presidente della Commissione;
- 2) la formazione dell'elenco delle persone da proporre come membri della Commissione;
- 3) la presentazione al Parlamento europeo per il voto di approvazione.

Nel dettaglio, il procedimento si compone di una serie di fasi, cronologicamente distinte:

- il Consiglio europeo individua, con deliberazione assunta a maggioranza qualificata, il candidato alla carica di Presidente, dopo aver effettuato le consultazioni appropriate e tenuto conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo;
- il Parlamento europeo, ricevuta la proposta del Consiglio europeo, elegge il candidato Presidente, con l'approvazione della maggioranza dei suoi componenti;
- gli Stati membri presentano proposte in merito alle personalità da nominare come componenti della Commissione;
- il Consiglio, di comune accordo con il Presidente eletto, forma un elenco delle personalità da proporre per la nomina a membri della Commissione, selezionate sulla base delle proposte presentate dagli Stati stessi;
- il Consiglio europeo, con l'accordo del Presidente della Commissione, nomina l'Alto rappresentante, che diventa uno dei vicepresidenti della Commissione (art. 18, par. 1, TUE);
- il Presidente, l'Alto rappresentante ed i membri indicati nell'elenco formato dal Consiglio sono assoggettati al voto di approvazione del Parlamento europeo;
- in seguito all'approvazione del Parlamento, il Consiglio europeo, deliberando sempre a maggioranza qualificata, nomina la Commissione.

Diversamente, nell'impianto originario la procedura era connotata dal ruolo dominante degli Stati membri, che di comune accordo nominavano tutti i componenti della Commissione.

► 5.3. Mandato.



Art. 246 TFUE _Memorizza che le funzioni dei membri della Commissione cessano per rinnovo regolare, decesso, dimissioni volontarie o d'ufficio

Il mandato dei membri della Commissione dura **cinque anni**, al pari di quello del Parlamento europeo (art. 17, par. 3, TUE). Tale circostanza assicura al Parlamento neoeletto, tra i suoi primi compiti, di partecipare alla nomina di una nuova Commissione.

Il mandato può terminare anticipatamente, oltre che nell'ipotesi di dimissioni volontarie (individuali o collettive), in tre casi:

- approvazione di una mozione di censura da parte del Parlamento europeo, ai sensi dell'art. 17, par. 8, TUE, la cui adozione comporta le dimissioni collettive dei membri della Commissione;
- dimissioni d'ufficio di qualsiasi membro, pronunciate dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio (che delibera a maggioranza semplice) o della Commissione stessa, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla carica di membro dell'istituzione, perdita delle condizioni necessarie all'esercizio delle funzioni o commissione di una colpa grave (artt. 245 e 247 TFUE);
- dimissioni obbligatorie di un membro, su richiesta del Presidente della Commissione (art. 17, par. 6, TFUE).

► 5.4. Funzionamento.

Il funzionamento dell'istituzione si fonda su due aspetti essenziali, concernenti i modi di deliberazione e le modalità di suddivisione dell'attività esercitata.

Le deliberazioni della Commissione sono assunte **a maggioranza dei suoi componenti** (art. 250, par.

creazione di ricchezza), si avranno delle **variazioni economiche di reddito**. Nel secondo caso, invece (in cui le variazioni economiche incidono direttamente sulla consistenza del patrimonio netto), si avranno delle **variazioni economiche di capitale**.

Tanto le variazioni economiche di reddito, quanto le variazioni economiche di capitale possono essere positive o negative. Per quanto riguarda le variazioni economiche di reddito, si avranno delle *variazioni economiche di reddito negative* nel momento in presenza di costi sostenuti per l'acquisizione di fattori della produzione da impiegare poi nel processo produttivo. Viceversa, si avranno delle *variazioni economiche di reddito positive* nel momento in cui l'azienda conseguirà dei ricavi nel corso dell'esercizio, a seguito della vendita dei propri output (prodotti o servizi). In merito alle variazioni economiche di capitale, invece, si avranno delle *variazioni economiche di capitale positive* in caso di incrementi di capitale a seguito di nuovi apporti da parte del soggetto aziendale o incrementi del capitale. Viceversa, si avranno delle *variazioni economiche di capitale negative* nel caso di riduzioni dirette di capitale per effetto di rimborsi.

4. Le rilevazioni contabili e il conto

Rilevare contabilmente un'operazione di gestione esterna richiede la registrazione per iscritto dell'evento attraverso l'impiego di mezzi idonei alla descrizione, vale a dire: *registrazioni* o *scritture*.

Lo strumento mediante il quale si esplica la rilevazione di un dato accadimento di gestione esterna nella contabilità generale è il **conto**. In particolare, il conto è uno strumento di annotazione ordinata di dati quantitativi relativi ad un oggetto misurabile di cui si vuole conoscere la sua consistenza iniziale e le successive variazioni.

Nella versione sua versione classica, il conto è un semplice prospetto a due sezioni contrapposte, denominate **Dare** (sezione di sinistra) e **Avere** (sezione di destra).

DENOMINAZIONE DEL CONTO	
Sezione sinistra (Dare)	Sezione destra (Avere)

Le denominazioni hanno origine medievale e venivano utilizzate dai mercanti del tempo per registrare le proprie posizioni creditorie (*messer XX YY dee Dare per 10 braccia di panno fiorini...*) e debitorie (*messer XX YY dee Avere per 10 fiorini c'ha dato in prestito*) nei confronti di altri soggetti con cui avevano rapporti d'affari.

Inoltre, dato che nei conti non si annotavano importi con segni negativi, i movimenti in riduzione dei crediti e dei debiti venivano registrati nella sezione opposta (Avere per le riduzioni dei crediti e Dare per le riduzioni dei debiti).

Pertanto, con gli sviluppi successivi delle tecniche contabili, nella sezione Dare vennero registrate per estensione tutte le variazioni finanziarie attive e nella sezione Avere tutte le variazioni finanziarie passive, così che un conto finanziario onnicomprensivo poteva presentare, approssimativamente, il seguente contenuto:

Sezione sinistra (Dare)	Sezione destra (Avere)
Aumenti di crediti (anche cambiari)	Aumenti di debiti (anche cambiari)
Aumento di disponibilità liquide (denaro, assegni e depositi bancari)	Riduzioni di disponibilità liquide (denaro, assegni e depositi bancari)
Riduzioni di debiti (anche cambiari)	Riduzioni di crediti (anche cambiari)

Dato che le variazioni finanziarie attive e le variazioni finanziarie passive potevano verificarsi contemporaneamente (es. con il versamento di denaro in banca dovuto all'incasso di un credito

in riduzione si avrà una variazione finanziaria positiva che si contrappone ad una variazione finanziaria negativa), dando luogo ad una doppia registrazione in Dare e in Avere, lo stesso criterio di contrapposizione venne seguito quando ad una variazione finanziaria di un certo segno non corrispondeva una variazione finanziaria di segno opposto, ma una variazione economica. Pertanto, si rilevavano **in Dare le variazioni economiche negative corrispondenti a variazioni finanziarie passive** e **in Avere le variazioni economiche positive, corrispondenti a variazioni finanziarie attive**. Così, un conto economico onnicomprensivo, poteva presentare approssimativamente il seguente contenuto:

<i>Sezione sinistra (Dare)</i>	<i>Sezione destra (Avere)</i>
Costi dell'esercizio	Ricavi dell'esercizio
Rettifiche di ricavi	Rettifiche di costi
Riduzioni di capitale proprio	Aumenti di capitale proprio
Risultati economici negativi della gestione	Risultati economici positivi della gestione

Relativamente al conto quale strumenti elementare di rilevazione contabile, è necessario introdurre alcune definizioni terminologiche.

Intestare o **istituire** un conto significa **creare un apposito conto**, fissandone l'oggetto e la denominazione. Ad esempio, se nel conto da istituire intendiamo registrare i movimenti dei valori relativi alla cassa, si avrà:

CASSA	
<i>Dare</i>	<i>Avere</i>

Per rendere operativo il conto, occorre procedere ad **aprire** o ad **accendere** il conto, cioè a registrare la prima variazione del fenomeno oggetto di rilevazione. In tal senso, è sufficiente iscrivere un valore nella sezione Dare o nella sezione Avere: nel primo caso si **addebita** il conto, mentre nel secondo si **accredita** il conto e ciò avviene in funzione del "segno" algebrico della movimentazione da rilevare. Ad esempio, per accendere il conto "Cassa" (istituito in precedenza) inserendo un incremento delle disponibilità liquide (segno + 10), il conto verrà addebitato per un importo corrispondente:

CASSA	
<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
10	

Si avrà, poi, la possibilità di **movimentare** ulteriormente il conto inserendo, ad esempio, un decremento (segno - 4) del suo valore che dovrà, in tal caso, essere riportato in Avere, **accreditando** il conto:

CASSA	
<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
10	4

È possibile, inoltre, **saldare** il conto, ovvero determinare la somma algebrica delle variazioni che sono state iscritte al suo interno. Tale somma algebrica può condurre ad un'eccedenza "dare" o ad un'eccedenza "avere". Nell'esempio riportato, il saldo è pari a 6 ($= 10 - 4$) con eccedenza dare (in quanto la sezione di sinistra è più "pesante" della sezione di destra).

Infine, è possibile **chiudere** o **estinguere** o **spegnere** il conto, il che significa iscrivere un valore a